



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
DELL'ISOLA D'ISCHIA INTERESSATI DAL SISMA DEL 21 AGOSTO 2017

Decreto n. 2029 del 19 giugno 2024

Oggetto: Ordinanza n. 22 del 26 maggio 2023.

Contributo per il primo ripristino del tessuto abitativo e produttivo danneggiato dall'evento alluvionale del 26 novembre 2022 e disposizioni sui termini dell'ordinanza n.18 del 31 agosto 2022.

Art. n. 3 – Ordinanza 22/2023 – “Contributo per la riparazione degli immobili adibiti ad edilizia residenziale”

Comune di: **Casamicciola Terme**

RCR prot. n. 3705E/CS/ISCHIA del 09/10/2023

Istanza presentata da: **Maria Pompea Di Costanzo**

(proprietaria immobile – CF: DCSMPM66C54B924R)

Edificio sede di attività produttiva in **Piazza Bagni, n. 35**

Contributo concedibile: € 41.596,68 (al lordo di IVA e oneri previdenziali)

CUP D33E23000490001

Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori d'Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017, On. Le Avv. Giovanni Legnini, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei Conti il 14 febbraio 2022 al n. 323, già rinnovato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2022, registrato dalla Corte dei Conti il 20 gennaio 2023 al n. 265 e rinnovato successivamente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei Conti il 9 gennaio 2024 al n. 87;

Visto il decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge n. 130 del 16 novembre 2018 (G.U. n. 269 del 19.11.2018), recante “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e del 2017, il lavoro e le altre emergenze” (d’ora in avanti “decreto legge n. 109 del 2018”);

Visto l’articolo 1, comma 431, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il quale prevede che il termine di cui all’articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge n. 109 del 28 settembre 2018 è prorogato fino al 31 dicembre 2024;

Considerato che ai sensi dell’art. 19 del citato decreto-legge n. 109 del 28 settembre 2018, il Commissario straordinario è intestatario della Contabilità Speciale n. 6103 accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma nella quale confluiscono le risorse finanziarie a vario titolo destinate o da destinare alla ricostruzione nei territori interessati dal sisma e per l’assistenza alla popolazione;

Visto l’articolo 18, comma 1, lett. b), del citato decreto-legge n. 109 del 28 settembre 2018, il quale prevede che il Commissario vigila sugli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui all’articolo 20, nonché coordina la concessione ed erogazione dei relativi contributi, così come il comma 1 lett. e) prevede che il Commissario straordinario interviene a sostegno delle imprese che hanno sede nei territori interessati e assicura il recupero del tessuto socio- economico nelle aree colpite dagli eventi sismici, nonché il successivo comma 2, il quale stabilisce che per l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di atti di carattere generale e di indirizzo;



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DELL'ISOLA D'ISCHIA INTERESSATI DAL SISMA DEL 21 AGOSTO 2017

Visto l'art. 25 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, recante il codice della protezione civile e, in particolare, il comma 2, che individua le finalità delle ordinanze da adottarsi nella fase emergenziale, tra cui, alla lettera c) *“l’attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall’evento”* e alla lettera e) *“la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza”*;

Vista l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. del 30 novembre 2022 n. 948, recante *“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022”* e, in particolare, l’art. 4, comma 3, che prevede, in attuazione del citato art. 25, comma 2, lett. c) del codice, l’attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall’alluvione del 26 novembre 2022, nel limite massimo di euro 5.000,00 per ciascun nucleo familiare e di euro 20.000,00 per ciascun impresa;

Vista l’ordinanza del Commissario delegato ex OCDPC n. 948/2022, n. 4 del 30 dicembre 2022, e, in particolare, gli artt. 10 e seguenti, con i quali è stata data attuazione alle richiamate disposizioni di cui all’articolo 25, comma 2, lettera c) del codice;

Considerato altresì, che, ai sensi dell’art. 25 comma 5 del codice, le misure di immediato sostegno possono costituire anche anticipazione delle successive misure di cui all’art. 25, comma 2, lett. e) del codice, nonché di eventuali ulteriori contributi a qualunque titolo previsti;

Visto il decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9 (di seguito anche *“decreto-legge”*);

Visto l’art. 5 – *ter* del decreto legge n. 186 del 2022 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 2023, n. 9 il quale prevede, al primo comma, che *“Al fine di garantire, nell’isola di Ischia, il necessario coordinamento tra gli interventi urgenti di messa in sicurezza idrogeologica del territorio e di ripristino delle infrastrutture e degli edifici pubblici, con particolare riferimento agli istituti scolastici, e degli immobili privati, a seguito degli eventi calamitosi verificatisi a partire dal 26 novembre 2022, e quelli di ricostruzione degli edifici colpiti dall’evento sismico del 21 agosto 2017, il Commissario straordinario di cui all’articolo 17 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, agisce anche con riferimento agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 26 novembre 2022, limitatamente ai compiti regolati dal presente articolo. Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli interventi previsti dall’articolo 25, comma 2, lettere d), e) e f), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono esclusi dall’ambito di operatività del Commissario delegato nominato con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 948 del 30 novembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2022”*;

Visto il parere reso dal Capo Dipartimento della Protezione Civile, prot. n. 13962 del 15 marzo 2023 con cui è stato precisato che: a) il contributo di euro 20.000,00 di cui all’art. 4, comma 3, OCDPC n. 948/2022, è *“finalizzato a concorrere alla ripresa delle attività economiche e produttive nella sua più vasta accezione, potendo essere esteso anche alla copertura degli oneri finalizzati a evitare l’eventuale aggravarsi della situazione di danneggiamento e deterioramento a seguito del verificarsi degli eventi*



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DELL'ISOLA D'ISCHIA INTERESSATI DAL SISMA DEL 21 AGOSTO 2017

emergenziali”; b) lo stesso può costituire anche un’anticipazione delle misure di cui all’art. 25, comma 2, cit., lett. e); c) queste ultime sono di competenza del Commissario straordinario per il sisma 2017;

Visto l’articolo 18, comma 1, lettera e) del decreto-legge 109 del 28 settembre 2018 e s.m.i., il quale prevede che il Commissario straordinario interviene a sostegno delle imprese che hanno sede nei territori interessati e assicura il recupero del tessuto socio- economico nelle aree colpite dagli eventi sismici, nonché il successivo comma 2, il quale stabilisce che per l’esercizio delle funzioni allo stesso attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di atti di carattere generale e di indirizzo;

Tenuto conto che:

- con ordinanza commissariale n. 18 del 31 agosto 2022, sono state approvate le “Misure in favore delle imprese danneggiate dal sisma del 21 agosto 2017 ubicate nei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno e disposizioni sui termini”;
- dalla relazione tecnica predisposta dal Responsabile Coordinatore dell’Area finanziaria della Struttura commissariale trasmessa dal Dirigente con nota prot. N. 1681 del 24.05.2023, risultano accertate economie, derivanti dall’attuazione delle precedenti ordinanze commissariali – e, in particolare, dell’ordinanza n. 18/2022 - nella misura di complessivi € 11.574.746,40;

Considerato, pertanto, che le disponibilità in essere sulla contabilità speciale possono essere utilizzate anche per finanziare ulteriori interventi volti a favorire il primo ripristino del tessuto abitativo e la ripresa e lo sviluppo delle attività economiche nelle aree colpite dagli eventi alluvionali e franosi eccezionali verificatisi a far data dal 26 novembre 2022, cui è preposto il Commissario straordinario ai sensi del citato articolo 5 ter del decreto-legge n. 186 del 2022;

Viste: le ordinanze del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori dell’isola dell’Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017 e, in particolare:

- l’ordinanza n. 4 del 15 febbraio 2019, recante i “*Criteri e modalità di concessione del contributo per gli interventi di riparazione immediata di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo non classificati agibili, che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 21 agosto 2017*”, per la regolamentazione delle modalità di concessione dei contributi ai privati per la ricostruzione da “danni lievi”;
- l’ordinanza n. 17 del 31 maggio 2022, recante le “*Misure per la semplificazione e l’accelerazione degli interventi per la ricostruzione privata degli immobili danneggiati dal sisma del 2017 nei Comuni dell’isola di Ischia*”;
- l’ordinanza n. 18 del 31 agosto 2022, sono state approvate le “*Misure in favore delle imprese danneggiate dal sisma del 21 agosto 2017 ubicate nei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno e disposizioni sui termini*”;

Vista l’ordinanza n. 22 del 26 maggio 2023, recante le “*Misure per il primo ripristino del tessuto abitativo e produttivo danneggiato dall’evento alluvionale del 26 novembre 2022 e disposizioni sui termini dell’ordinanza n.18 del 31 agosto 2022*”.

Richiamato l’art 4 della predetta ordinanza che prevede il “*Contributo per la sostituzione di beni mobili ubicati in immobili ad uso abitativo e per la rimozione del rischio esterno*” e l’art. 6 “*Contributo per il ristoro dei danni alle scorte e ai beni mobili strumentali*” le cui relazioni istruttorie sono in capo alla struttura commissariale;

Richiamato l’art. 5 che prevede “*Contributo per la riparazione degli immobili adibiti ad attività produttive*”;



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DELL'ISOLA D'ISCHIA INTERESSATI DAL SISMA DEL 21 AGOSTO 2017

Considerato che, per quanto attiene agli interventi di recupero degli immobili privati, pubblici e produttivi danneggiati dagli eventi del 26 novembre 2022, occorre fare riferimento alla scheda AeDEI, predisposta, in attuazione dell'ordinanza del Commissario Delegato n. 7/2023, ai fini della ricognizione e valutazione, da parte dei tecnici incaricati, dei danni, i cui esiti prevedono una classificazione corrispondente a livelli di danno di diversificata entità ed estensione, contraddistinte dalle lettere da A) ad E), con l'aggiunta della lettera-F) nei casi di criticità esterne all'edificio;

Valutato di dover procedere inizialmente alla esecuzione degli interventi di riparazione degli immobili privati e delle attività produttive con danni di non rilevante entità, come attestati dalla scheda AeDEI, con riserva di disciplinare con successivi provvedimenti gli ulteriori e più complessi interventi di ricostruzione e riparazione e pertanto escludendo, per il momento, gli edifici con esito E ed EF;

Considerato che essendo la signora Maria Pompea Di Costanzo proprietaria di detta unità immobiliare e che a oggi non risulta essere sede di alcuna attività produttiva come dichiarato anche dalla richiedente il contributo e dal tecnico incaricato in sede di domanda e che per tale motivazione è necessario ricondurre la richiesta come "edilizia residenziale" ai sensi dell'art. 3 dell'Ordinanza 22 in luogo dell'articolo 5 della medesima ordinanza;

Verificato con l'ufficio di competenza che l'ex affittuario, Mennella Michele – PIVA n. 09061861218 - ha richiesto e ottenuto (Decreto n. 60 del 23/06/2023), ai sensi dall'art. 10, comma 2, lettera B, dell'O.C.D.P.C. n. 948 del 30/11/2022, per l'immediata ripresa dell'attività economica e produttiva, mediante il Modello "C1" un anticipo per € 20.000,00 complessivi per il ristoro subiti ai beni strumentali e alle scorte ma non per quelli subiti dall'immobile locato dalla proprietaria Signora Maria Pompea Di Costanzo, oggetto della presente richiesta e che l'attività produttiva è stata ripresa in altro immobile;

Tenuto conto che:

- Nella relazione asseverata a firma del tecnico, Geom. Arnaldo Maio, vengono indicati i seguenti danni:
"Il flusso con maggior portata è quello che è transitato per la località di Piazza Bagni, ove sono ubicati i locali di proprietà della sig.ra Di Costanzo, la pressione della massa di fango unitamente ai grossi massi ed a quant'altro veniva trascinato, ha letteralmente disarcionato la grossa vetrata posta all'ingresso distruggendo tutta la merce dell'attività esercitata dal sig. Mennella Michele (conduttore in locazione dei locali) inondando tutto il piano terra per un'altezza di circa mt 1,50 (vedi foto perizia allegata pratica Mennella Michele) danneggiando il divisorio tra il retro e la zona esposizione, il servizio igienico ed invadendo tutto il piano interrato. I danni riportati dall'immobile sono ben visibili sia dalle foto attuali che dallo stato dei luoghi poiché non si sono eseguiti ancora interventi il suo ripristino. non vi sono dubbi che i danni subiti dall'immobile di proprietà della sig.ra Di Costanzo Maria Pompea sono riconducibili all'evento calamitoso del 26/11/2022, come anche dalla scheda AeDEI del 08/02/2023 n°001 eseguita dalla squadra 031 con esito Lettera B";
- Al fine dell'erogazione del SALDO, il tecnico dovrà produrre le certificazioni individuate dalla norma e copia del titolo edilizio, nonché della agibilità dell'immobile;
- Il tecnico ha fornito computo metrico estimativo, preventivi, relazione fotografica, dichiarazione di regolarità urbanistica, catastale ed edilizia dell'immobile, asseverando la sussistenza del nesso di causalità tra i danni attestati dalla relazione tecnica e l'evento alluvionale del 26 novembre 2022;



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
DELL'ISOLA D'ISCHIA INTERESSATI DAL SISMA DEL 21 AGOSTO 2017

- Il costo convenzionale richiesto dal tecnico incaricato, pari a € 26.000,00 al netto di IVA risulta incorretto in quanto si è fatto riferimento alle attività produttive e non all'edilizia residenziale. In effetti, il locatario, come in precedenza illustrato, che svolgeva attività nell'immobile di proprietà della Signora Maria Pompea Di Costanzo, ha delocalizzato in altro immobile. Per dette motivazioni, l'istanza avrebbe dovuto essere avanzata per il ripristino dei danni da frana su un immobile a uso residenziale (art. 3) e, pertanto, si sarebbe dovuto utilizzare il relativo costo parametrico pari a €/mq 540,00 che con i relativi incrementi affluisce a un costo parametrico di €/mq 729,00. D'ufficio è stato pertanto rimodulato il costo convenzionale in € 48.843,00 al netto di IVA - € 59.588,46 onnicomprensivi;
- Il costo dell'intervento richiesto e ammesso risulta essere pari a € 34.115,12 al netto di IVA e oneri previdenziali, € 41.596,68 complessivi, come di seguito dettagliato:

A) COSTO INTERVENTO art. 3 - Contributo per la riparazione degli immobili adibiti ad attività produttive

	Importo lavori	Iva		Totale Iva inclusa
		Aliquota	Importo	
Interventi diretti su fabbricato				
Opere strutturali	€ 0,00	%	€ 0,00	€ 0,00
Finiture	€ 25.115,12	22%	€ 5.525,32	€ 30.640,44
Impianti	€ 5.900,00	22%	€ 1.298,00	€ 7.198,00
Pertinenze esterne (max 50% di 1)				
Opere strutturali	€ 0,00	%	€ 0,00	€ 0,00
Finiture	€ 0,00	%	€ 0,00	€ 0,00
Impianti	€ 0,00	%	€ 0,00	€ 0,00
Totale Lavori	€ 31.015,12		€ 6.823,32	€ 37.838,44
*Spese tecniche (il progettista incaricato deve elencare puntualmente le attività)				
	Imponibile	Cassa	Iva	TOT
Istruttoria pratica	€ 800,00	€ 40,00	€ 0,00	€ 840,00
Cila-SCIA e direzione lavori	€ 2.300,00	€ 92,00	€ 526,24	€ 2.918,24
Totale spese tecniche	€ 3.100,00	€ 132,00	€ 526,24	€ 3.758,24
TOTALE COSTO INTERVENTO (3 + 5) **	€ 34.115,12		€ 7.481,56	€ 41.596,68
Nota**: Allegata all'istanza di contributo è presente una dichiarazione del legale rappresentante in cui afferma che l'IVA non è detraibile fiscalmente.				



**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
DELL'ISOLA D'ISCHIA INTERESSATI DAL SISMA DEL 21 AGOSTO 2017**

Considerato che il gruppo di lavoro di questo Commissariato, nella relazione istruttoria per la concessione del contributo per la riparazione degli immobili adibiti ad edilizia residenziale, acquisita al protocollo con n. 5570I/CS/Ischia del 19/06/2024, attesta come congrua la concessione della somma pari a € 41.596,68 al lordo di IVA e oneri previdenziali (*quarantunomilacinquecentonovantasei/68*) ai sensi dell'art. 3 dell'Ordinanza 22/2023;

Ciò premesso:

- preso atto che il costo totale dell'intervento (pari a € 34.115,12 al netto di Iva e Cassa - € 41.596,68 al lordo di IVA e cassa) risulta essere inferiore al costo convenzionale rimodulato (pari a € 48.843,00 al netto di IVA - € 59.588,46 onnicomprensivi) e che, come da dichiarazione del beneficiario, l'IVA non risulta detraibile fiscalmente, si dettaglia l'importo ammissibile:

CONTRIBUTO AMMISSIBILE E CONCEDIBILE

Costo intervento ammesso su immobile (Iva e cassa escluse)	Costo convenzionale (Iva e cassa escluse)	Assicurazione	Contributo ammissibile (Iva e cassa escluse)	Contributo ammissibile (Iva e cassa incluse)
€ 34.115,12	€ 48.843,00	€ 0,00	€ 34.115,12	€ 41.596,68

Dato atto che, con la sottoscrizione del presente atto, il competente funzionario della Struttura commissariale attesta la copertura finanziaria della relativa spesa;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente decreto, il Dirigente competente per materia, dott. Geol. Vincenzo Albanese, acquisito il visto di copertura finanziaria:

- attesta la regolarità del procedimento amministrativo istruttorio tecnico e contabile e la sua coerenza con le normative vigenti;
- propone al Commissario Straordinario l'adozione del presente decreto al fine della concessione del contributo per gli interventi di riparazione dei danni di cui trattasi.

D E C R E T A

Per le motivazioni in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

- Di concedere l'importo di **di € 41.596,68 al lordo di IVA e oneri previdenziali (*quarantunomilacinquecentonovantasei/68*)** a titolo di contributo in favore la signora Maria Pompea Di Costanzo (proprietaria immobile, per il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile danneggiato sede dell'attività);



**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
DELL'ISOLA D'ISCHIA INTERESSATI DAL SISMA DEL 21 AGOSTO 2017**

- Di stabilire che l'importo concesso, pari ad di € 41.596,68 al lordo di IVA e oneri previdenziali (quarantunomilacinquecentonovantasei/68), è da intendersi a destinazione vincolata in favore la signora Maria Pompea Di Costanzo, proprietaria dell'immobile sito nel comune di Casamicciola Terme, alla Piazza Bagni n. 35, censito al catasto al foglio n°8 particella 267 sub 9, categorica C/1, per gli interventi da eseguirsi ai sensi delle disposizioni dell'ordinanza n. 22 del 26 maggio 2023;
- Di dare atto che alla erogazione dei SAL, nei termini disciplinati dall'articolo 7, comma 7, dell'ordinanza n. 22 del 26 maggio 2023, provvede la struttura commissariale direttamente all'impresa affidataria dei lavori ovvero al beneficiario nella misura del 20% all'approvazione della istanza di contributo, 70% a seguito della presentazione del primo SAL redatto al raggiungimento del 70% dei lavori, e il restante 10% ad emissione del certificato di regolare esecuzione;
- Di dare atto che il beneficiario dovrà, preliminarmente alla richiesta di erogazione comunicare il nome dell'impresa esecutrice tra quelle iscritte nell'elenco dell'anagrafe degli esecutori antimafia di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;
- Di trasmettere il presente decreto al Comune di Casamicciola Terme e al beneficiario.
- Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale del Commissario: www.sismaischia.it.

Parere Regolarità Tecnica

Il Dirigente
(Dott. Geologo Vincenzo Albanese)

Il Commissario straordinario
On. Avv. Giovanni Legnini